

# AVVERTENZA

Per un disguido tipografico, gli artt. 1354 e 1360 c.c. sono stati pubblicati in una versione incompleta. Riportiamo qui di seguito il testo dei due articoli nella loro versione corretta e integrale.

**1354** Condizioni illecite o impossibili. *È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.*

*La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.*

*Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.*

**1360** Retroattività della condizione. *Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.*

*Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.*